

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

02122/23

Dott. Guido RAIMONDI

- Presidente -

Dott. Fabrizia GARRI

- Consigliere -

Dott. Antonella PAGETTA

- Consigliere -

Dott. Fabrizio AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. Francesco Giuseppe L. CASO

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

Rom 2122

ORDINANZA

sul ricorso 7097/2019 proposto da:

DA _____, elettivamente domiciliata in Roma alla Via P. Cossa, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo PORCELLI, dal quale è rappresentata e difesa;

- **ricorrente** -**contro**

X _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tacito, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maddalena BOFFOLI, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente/ricorrente incidentale** -

avverso la sentenza n. 4111/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 16.11.2018, R.G. n. 766/2017;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19.10.2022 dal Consigliere Dott. Francesco Giuseppe L. CASO.

2022
3494

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso introduttivo, DA conveniva
innanzi al Tribunale di Roma I X s.p.a., chiedendo di: accertare
che la convenuta, a far tempo dall'aprile 2012, si era resa
responsabile nei suoi confronti di grave demansionamento qualitativo
e quantitativo in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., nonché di atti
di *mobbing*; ordinare conseguentemente alla convenuta di adibirla
all'attività lavorativa con le mansioni svolte prima della
dequalificazione, come specificate in ricorso, o ad altre equivalenti;
condannare, altresì, la stessa società al risarcimento, in proprio
favore, dei seguenti danni subiti a seguito dell'illegittimo
comportamento datoriale: a) danno professionale da dequalificazione
e demansionamento nella misura di € 113.417,64, come da conteggio
in ricorso sviluppato, o nel diverso importo ritenuto di giustizia; b)
danno non patrimoniale, per i titoli di cui alla parte in diritto dello
stesso ricorso, nella complessiva somma di € 80.000,00 o nel diverso
importo ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e
rivalutazione monetaria; c) danno alla salute di cui alla stessa parte
del ricorso, nella misura complessiva di € 100.000,00 o nel diverso
importo ritenuto secondo giustizia, oltre interessi di legge e
rivalutazione monetaria.

2. Costituitasi la convenuta che contestava tali domande, il
Tribunale adito accoglieva parzialmente queste ultime e, in
particolare, dichiarava che la ricorrente aveva subito un
demansionamento a far tempo dall'aprile 2012, con condanna
dell' X s.p.a. al risarcimento del danno professionale da
dequalificazione, quantificato in complessivi € 57.000,00, nonché del
danno non patrimoniale, quantificato nella misura di 1/3 del danno
professionale; rigettava, invece, la domanda di risarcimento del
danno alla salute per la genericità delle allegazioni della ricorrente;
condannava, comunque, la resistente al pagamento delle spese di
lite.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame che solo l' X aveva interposto contro la decisione di primo grado, e in riforma di quest'ultima per quanto di ragione, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellata D con il ricorso introduttivo, e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, andando a riguardo in contrario avviso rispetto al primo giudice, rilevava come, in mancanza di specifiche allegazioni e di prove circa il danno professionale (patrimoniale e non) subito dalla D a causa del demansionamento, la relativa domanda risarcitoria dovesse essere necessariamente respinta, in accoglimento della relativa censura dell'appellante.

5. Avverso tale decisione DA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

6. Ha resistito l'intimata con controricorso, recante anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.

7. La ricorrente incidentale ha prodotto memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la "Nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 115 c.p.c. in relazione alla violazione del dovere di giudicare *iuxta alligata*".

2. Con il secondo motivo, denuncia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'omessa presa di posizione sui fatti generatori del danno professionale (patrimoniale e non patrimoniale) da demansionamento".

3. Con un terzo motivo, denuncia "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla violazione del principio di acquisizione processuale e alla violazione del diritto alla prova sotto il profilo dell'omesso esame delle prove".

4. Con un quarto motivo, denuncia "Nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione e motivazione apparente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.".

5. Con un quinto ed ultimo motivo, denuncia "Falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2059 e 2697 c.c. in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2729 c.c.".

6. Con il suo ricorso incidentale, l'intimata deduce: con un primo motivo: "violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 2103, 2087 e 1218 c.c., per aver la Corte d'Appello ritenuto sussistenti condotte demansionanti ed accertato una responsabilità della datrice, con interpretazione contraria alle norme di legge in tema di prove del demansionamento e non conforme alla consolidata giurisprudenza sul tema"; con un secondo motivo: "omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5) su fatti decisivi oggetto del contendere e violazione del dovere di decidere *iuxta alligata* ex art. 99 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'Appello: - omesso l'esame sulla totale insussistenza e, in ogni mancata prova sull'episodio che, a dire, di controparte, avrebbe dato origine alle condotte demansionanti e mobbizzanti nei confronti dell'Avv. D. ; - omesso l'esame su quanto emerso dall'istruttoria giudiziale e, in particolare, sul rifiuto della lavoratrice di svolgere attività lavorativa; - omesso l'esame sui dati documentali che attestano la sussistenza di eventi morbigeni ben prima del dedotto demansionamento e, in ogni caso, l'evidente tendenza della lavoratrice ad assentarsi da lavoro; - omesso l'esame

sull'attendibilità dei testi *ex adverso* citati; - omesso l'esame sull'equivalenza delle mansioni affidate nel periodo precedente al dedotto demansionamento ed il periodo immediatamente successivo; - omesso l'esame sulle esigenze aziendali che hanno portato all'assegnazione della ricorrente ad altra struttura nel periodo in cui l'Avv. D. [redacted] sarebbe stata demansionata"; con un terzo motivo: "nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4) cpc ed ex art. 112 cpc, per essersi la Corte d'Appello integralmente riportata ai rilievi di prime cure ed essersi, in ogni caso, espressa in termini probabilistici sull'effettiva sussistenza di un demansionamento nella parte in cui ha affermato che "dalle risultanze della prova testimoniale svolta avanti il Tribunale è possibile ritenere che - a partire dall'aprile del 2012 - la ricorrente sia stata effettivamente demansionata in quanto lasciata praticamente del tutto inattiva, come già rilevato dal primo giudice".

7. Ritiene il Collegio che sia fondato il quarto motivo del ricorso principale.

7.1. Giova premettere che è ormai consolidato l'indirizzo secondo il quale, in seguito alla riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del c.p.c., disposta dall'articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione, e, nel processo civile, dall'articolo 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai

sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 17.5.2021, n. 13170).

7.2. Tanto per ora premesso, la Corte territoriale aveva anzitutto considerato che l'impugnazione dell' X "va respinta con riferimento al profilo del demansionamento; al riguardo va ricordato che dalla documentazione in atti risulta che l'odierna appellata (*laureata in giurisprudenza*) era stata assunta dalla allora M S.p.A. (*poi fusa per incorporazione dall' X nel 2010*) nel luglio del 1999 con inquadramento iniziale nel parametro 136 del ccnl di settore e mansioni di addetto di stazione ed inquadramento finale nel parametro 139 con qualifica di "professional"; successivamente nel 2003 è stata inquadrata nel superiore parametro 158, nel 2005 in quello 193 e nel 2008 nel parametro 230. Nell'anno 2009 (*dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato*) è stata assegnata alla direzione affari legali e societari ed iscritta nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di Roma; nel marzo 2010 le era stata rilasciata procura generale alle liti dall'amministratore delegato di X S.p.A. e poi, a partire dal maggio del 2011, le è stato assegnato l'incarico di assistente del direttore generale dott. AA . A partire dal mese di aprile del 2012, a seguito di divergenze in ordine ad una delibera di affidamento di lavori per oltre 500.000,00 euro alla D sono state assegnati sempre meno incarichi e successivamente - a partire dal 19/10/2012 - è stata spostata nella struttura 'Legislazione di Impresa'. Orbene, dalle risultanze della prova testimoniale svolta avanti il Tribunale è possibile ritenere che - a partire dall'aprile del 2012 - la ricorrente sia stata effettivamente demansionata in quanto lasciata praticamente del tutto inattiva, come già rilevato dal primo giudice". Di seguito ha fatto riferimento alle deposizioni di tre testimoni, traendo dalle stesse conferma che "l'odierna appellata era quasi totalmente inoperosa e che per tale ragione durante l'orario di lavoro giocava al computer e leggeva riviste (*cf. verbali di udienza*)".

7.3. Subito dopo, la medesima Corte ha rilevato "però come, in mancanza di specifiche allegazioni e di prove circa il danno professionale (*patrimoniale e non*) subito dalla D a causa del predetto demansionamento, la relativa domanda risarcitoria debba essere necessariamente respinta con conseguente accoglimento della relativa censura contenuta nell'appello dell' X s.p.a.". Quest'ultima è la parte di motivazione aggredita praticamente in tutti i motivi del ricorso principale e, per questa Corte, fondatamente con il quarto di essi, sotto il profilo strettamente motivazionale.

7.4. Alla parte giustificativa precipuamente censurata segue un'esposizione, invero estesa, dei principi di diritto affermati in *subjecta materia* da questa Corte di legittimità, cui i giudici d'appello hanno affermato di volersi conformare (cfr. dalla fine di pag. 3 alla pag. 5 dell'impugnata sentenza).

8. Orbene, secondo questa Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost." (così Cass. civ., sez. I, 30.6.2020, n. 13248).

Nel caso in esame, come già evidenziato, la motivazione è senz'altro graficamente esistente ed anche diffusa con precipuo riferimento all'illustrazione dei principi giuridici cui la Corte territoriale ha dichiarato di conformarsi.

8.1. Tuttavia, la "mancanza di specifiche allegazioni e di prove circa il danno professionale (*patrimoniale e non*) subito dalla D a causa del predetto demansionamento"

(demansionamento, come si è visto, confermato) è enunciata in termini meramente assertivi.

In particolare, in primo luogo, trattandosi di riforma sul punto specifico della sentenza di prime cure, la Corte distrettuale neppure riferisce su quali basi la domanda risarcitoria dell'attrice avesse trovato accoglimento e si limita a riportare che l'allora appellante X aveva, tra l'altro, evidenziato "il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il danno alla professionalità lamentato dalla ricorrente", senza altrimenti dare conto del contenuto di quest'ultima censura.

In secondo luogo, la sua asserzione qui censurata è senz'altro priva di rimandi, sia pure lati (al ricorso introduttivo di primo grado e/o ad altri scritti difensivi dell'istante, a eventuali risultanze processuali), volti a suffragare la stessa. Inoltre, pure nelle parti restanti (comprese quelle meramente espositive) della sentenza di secondo grado nulla è riferito circa anzitutto le deduzioni della ricorrente, onde poter riscontrare che effettivamente esse nulla di specifico prospettavano circa il danno alla sua professionalità.

8.2. A quest'ultimo proposito, occorre dare conto che nel ricorso principale a più riprese è evidenziato che l'attrice, in realtà, aveva sin dall'inizio sostenuto che "la sostanziale inoperosità" aveva "causato l'impovertimento della capacità professionale della stessa e la perdita della possibilità di conseguire promozioni in carriera" (cfr. *passim* tale atto).

9. Nota ancora la Corte che l'impugnata sentenza è anche afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

9.1. Come già accennato, la Corte di merito ha illustrato estesamente i principi di diritto in tema di oneri di allegazione e di prova del danno alla professionalità (danno non *in re ipsa* nel demansionamento come tale) che ha ritenuto di applicare, anche in

relazione a decisioni di legittimità, ritenute più significative o relative a fattispecie concrete analoghe a quella in esame. Ed ha concluso che: "Diversamente ragionando si finirebbe per contraddire i principi di diritto sopra richiamati nel senso che verrebbero individuati nelle stesse allegazioni e prove concernenti il fatto del demansionamento gli elementi indiziari utili per ritenere presuntivamente dimostrato anche il danno".

9.2. Ora, questa Sezione ha anche di recente confermato che il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è *in re ipsa* gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così Cass. civ., sez. lav., 15.7.2021, n. 20253).

9.3. Non è, perciò, in discussione l'orientamento di legittimità che la Corte d'appello ha dichiarato di seguire, e, del resto, la sua sentenza non è qui censurata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative a tale aspetto.

9.4. Vi è, però, che la "mancanza di specifiche allegazioni e di prove circa il danno professionale ... subito dalla D a causa del predetto demansionamento", oltre che enunciata in termini meramente assertivi, appare nel caso particolare in evidente contrasto con quanto accertato dalla medesima Corte territoriale, peraltro in via di conferma della decisione di primo grado, appunto su come si era nella specie configurato in concreto quel demansionamento.

Più nello specifico, come si è visto, la Corte d'appello aveva descritto in modo puntuale, e ritenuto dimostrata, un'indubbia ascesa professionale dell'istante (durante la quale aveva anche conseguito il titolo professionale di avvocato) ed impiegata negli anni più recenti in funzioni del tutto coerenti e correlate a tale specifica professionalità (nel campo appunto legale); un'ascesa che l'aveva portata a collaborare direttamente con uno dei vertici dell' X , con conferimento poco prima di una procura generale alle liti dall'amministratore delegato della società. La stessa Corte, però, ha constatato un effettivo demansionamento della ricorrente a partire dall'aprile 2012, e, cioè, da quando ella fu "lasciata praticamente del tutto inattiva" (o "quasi totalmente inoperosa"). Dati fattuali, questi, apparentemente significativi di un pregiudizio ad una professionalità nel campo legale in particolare, giunta ad un grado elevato, ed improvvisamente annichilita del tutto, per effetto di un'inoperosità della stessa, giudicata quasi totale.

10. L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale.

11. Passando all'esame del ricorso incidentale, anzitutto esso, in quanto proposto da parte che era risultata totalmente vittoriosa in secondo grado, dev'essere qualificato come ricorso condizionato, pur non essendo stato così espressamente qualificato dalla controricorrente (cfr., ad es., Cass. civ., sez. I. 23.7.2010, n. 17284).

Tuttavia, i singoli motivi di tale ricorso devono essere giudicati inammissibili.

11.1. Nota, anzitutto, il Collegio che i tre motivi del ricorso incidentale (condizionato) sono rubricati come in precedenza esposto al § 6 di questa motivazione (cfr. pagg. 28-30 del controricorso).

A tali preliminari indicazioni, però, segue una lunga quanto indistinta esposizione delle varie censure (cfr. pagg. 30-71 dello stesso atto).

Da siffatto svolgimento dei motivi in esame, comprensivo peraltro dell' "interpretazione resa dal Tribunale di Roma", si trae chiaramente che la ricorrente ivi propone una propria completa rilettura in fatto e in diritto del caso, che ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

11.2. In ogni caso, e in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, come ben risulta dai passi sopra già riportati della sentenza di secondo grado circa il demansionamento, ivi la Corte territoriale non ha proposto alcuna particolare interpretazione delle norme di legge che l' X assume violate, ma ha semplicemente esposto le risultanze processuali dalle quali ha tratto il demansionamento.

11.3. Il secondo motivo dello stesso ricorso è formulato in chiave di omesso esame praticamente di tutto quanto forma oggetto del processo, ed in termini senz'altro difformi dall'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

11.4. il terzo motivo, in disparte l'omessa riconduzione ad una delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, c.p.c., si basa sull'assunto che la Corte territoriale si sarebbe espressa in termini probabilistici sull'effettiva sussistenza di un demansionamento, non cogliendo che, come già constatato nell'esaminare ed accogliere il quarto motivo del ricorso principale, la locuzione sul punto adottata nella sentenza impugnata, e cioè "... è possibile ritenere che ...", era sicuramente nella specie espressiva di una raggiunta certezza, confermativa di quanto "già rilevato dal primo giudice". In tal senso, la stessa Corte aveva fatto riferimento "alla documentazione in atti" e, con precipuo riferimento alla prova della quasi totale inoperosità della ricorrente a partire dall'aprile del 2012, alle testimonianze di

" CL , DS e NM ". La Corte d'appello, perciò, non si è pronunciata in termini probabilistici.

12. In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione all'unico motivo accolto del ricorso principale, con rinvio alla Corte territoriale, la quale, in differente composizione, provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

13. Stante la declaratoria d'inammissibilità del suo ricorso incidentale, l'X s.p.a. è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri. Dichiarata inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19.10.2022.

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruella



Il Presidente

Guido Raimondi

Guido Raimondi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 GEN 2023
Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruella